

L'Assessore

Torino, 30 maggio 2017

Egregio Signore
Cons. Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte

e, p.c.

Egregio Signore
Cons. Daniele Valle
Presidente della VI Commissione
Consiglio regionale
del Piemonte

Gent.ma Sig.ra
Dott.ssa Raffaella Scalisi
Capo del Gabinetto della Giunta regionale
del Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: Risposta scritta all'interrogazione n. 1420

Egregio Presidente,

Le trasmetto la risposta scritta in oggetto, iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno della seduta della VI Commissione, prevista per giovedì 1 giugno 2017.

Distinti saluti

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

INTERROGAZIONE N. 1420

OGGETTO: Ceresole Reale: fondi regionali per impianti sportivi e per parcheggio.

In relazione al contributo concesso al comune di Ceresole Reale, a valere sul Bando per l'impiantistica sportiva anno 2009, assegnato con determinazione dirigenziale n. 563 del 13/5/2010 si precisa quanto segue:

- la legge regionale in materia di sport n. 93/1995 all'articolo 5 stabilisce che: *"I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti e attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico"*. La stessa, peraltro, non stabilisce la durata del vincolo (come avviene invece con la l.r. 32/2002, norma che disciplina le società storiche del Piemonte, la quale fissa in 12 anni la durata del vincolo).
- Anche il Programma Pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva 2007-2009, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133-23971 del 26/6/2007, attuativo della legge regionale di cui sopra, si limita a riportare testualmente il dettato normativo e, nuovamente, non fissa il numero di anni per la durata del vincolo.
- La Giunta Regionale, con l'atto deliberativo n. 17-12325 del 12/10/2009, di approvazione del Bando per l'impiantistica sportiva - Anno 2009, richiamando sia la l.r. n. 93/95, sia la D.C.R. n. 133-23971 del 26/6/2007, ha operato un richiamo indiretto all'obbligo del vincolo di destinazione, ma non ha ritenuto di intervenire fissandone i criteri.

Ciò premesso, successivamente all'erogazione del contributo a favore del Comune di Ceresole Reale per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sui campi di tennis e bocce avvenuta nel 2011, gli uffici regionali non sono venuti a conoscenza dei nuovi interventi sull'area per la realizzazione del parcheggio e, non avendo a suo tempo imposto la durata del vincolo, non risultano esserci strumenti per procedere alla revoca del contributo e alla sua restituzione.